

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DAL VERBALE N. 24 DELLA SEDUTA DEL 22/02/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 10,45 in Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con raccomandata n. 1269 del 04/02/2016 e telegramma prot. n. 1403 del 09/02/2016.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 50

OGGETTO: Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CROCETTI	Carlo	- Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
BATTAGLIA	Giancarlo	- Consigliere
BONOMO	Vincenzo	- Consigliere
CICCONI	Roberto	- Consigliere
CELEBRIN	Pietro Gregorio	- Consigliere
DI TRAPANO	Antonio	- Consigliere
NARDONI	Antonio	- Consigliere
ZANARELLA	Luca	- Consigliere

Assenti i sigg.ri : **PIGINI Claudio** e **DI GIROLAMO Enrico**

Assistono i Signori :

ROMAGNOLI Carlo	Presidente del Collegio dei Revisori Contabili
CHIANESE Carmine	Revisore Contabile
NAPOLETANO Massimiliano	Revisore Contabile
CORBO Natalino	Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CROCETTI Carlo**

Segretario la Dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

CHE con deliberazione n. 42/C.A. del 10/04/2003, il Consiglio d'Amministrazione ha adottato il regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo;

CHE è necessario aggiornare il suddetto regolamento al fine di conseguire un efficientamento del servizio irriguo prevedendo anche nuove disposizioni per la distribuzione e le norme di utenza;

CHE a tal fine è stato predisposto un nuovo regolamento dagli uffici tecnici consortili che, oltre ad alcune modifiche rispetto al regolamento vigente, prevede anche l'inserimento all'art. 14 della "sospensione dell'erogazione dell'acqua ad uso irriguo" nei casi di morosità con riferimento al pagamento dei ruoli irrigui;

RITENUTO pertanto di revocare il regolamento adottato con deliberazione n. 42/C.A. del 10/04/2003 e di adottare il nuovo regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo;

VISTO il vigente Statuto Consortile;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante della presente deliberazione;

DI revocare il regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo adottato con la deliberazione n. 42/C.A. del 10.04.2003;

DI adottare il nuovo regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante;

DI stabilire che il nuovo regolamento entrerà in vigore dal **1° Maggio 2016**;

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

IL PRESIDENTE
f.to (Carlo CROCETTI)

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina – Corso G. Matteotti n. 101

REGOLAMENTO PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO (Approvato con deliberazione n./C.A. del)

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

INDICE

PARTE I

COMPENSORI IRRIGUI E CATASTO CONSORTILE

Art. 1 - Compensori irrigui	pag. 4
Art. 2 - Catasto Consortile	pag. 4
Art. 3 - Registro delle utenze	pag. 4
Art. 4 - Rettifiche e variazioni catastali	pag. 4
Art. 5 - Ampliamenti e completamenti delle reti irrigue	pag. 5

P A R T E II

DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 6 - Periodo di distribuzione	pag. 5
Art. 7 - Fruitori del servizio	pag. 5
Art. 8 - Sospensioni o riduzioni dell'esercizio	pag. 5
Art. 9 - Diritto all'uso del punto di consegna	pag. 6
Art. 10 - Realizzazione di nuove opere irrigue	pag. 6
Art. 11 - Turni	pag. 7
Art. 12 - Irrigazione di soccorso	pag. 7

P A R T E III

NORME DI UTENZA - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Art. 13 - Domande di esonero	pag. 8
Art. 14 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua ad uso irriguo	pag. 8
Art. 15 - Prelievi di acqua senza autorizzazione	pag. 9
Art. 16 - Mutata destinazione dei fondi	pag. 9
Art. 17 - Manomissioni o danni alle opere irrigue	pag. 9
Art. 18 - Servitù di acquedotto	pag. 10
Art. 19 - Accesso alla rete irrigua	pag. 10
Art. 20 - Sanzioni	pag. 10

P A R T E IV

MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CONTRIBUTI

Art. 21 - Costi di gestione	pag. 11
Art. 22 - Riparto delle spese e addebito dei consumi	pag. 11

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

PREFAZIONE

Gli impianti irrigui collettivi a condotta forzata, operanti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, dominano attualmente un'area agricola di circa 14.000 ettari e ben oltre 7.000 utenze usufruiscono del loro esercizio.

Circa 20.000 ettari, inoltre, vengono serviti da un'irrigazione denominata “*di soccorso*” che consiste nel mantenere nei canali o nelle canalette, livelli idrici tali da consentire l'attingimento autonomo da parte degli utenti.

L'intero complesso irriguo, distinto da una spiccata eterogeneità ambientale e colturale, con diverse esigenze di carattere funzionale, tecnico ed economico, richiede per una adeguata ed efficiente gestione, il rispetto di indispensabili norme di regolazione.

Il presente regolamento si articola in quattro parti: la prima, dal titolo “*comprensori irrigui e Catasto consortile*”, definisce il comprensorio irriguo e individua gli utenti dei sistemi irrigui; la seconda dal titolo “*distribuzione irrigua*”, stabilisce il periodo irriguo, sancisce che l'irrigazione dei fondi dev'essere autorizzata e impone il diritto-dovere di utilizzare l'acqua a tutti i proprietari ricadenti nel perimetro irriguo; la terza, dal titolo “*norme di utenza- richiamo a leggi e regolamenti*”, impone determinati precetti che gli utenti devono osservare, quali il divieto di prelievo dell'acqua senza la prescritta autorizzazione, i casi di sospensione dal servizio, il divieto della cessione dell'acqua, il divieto di provocare danni agli impianti, il divieto di alterare l'erogazione dell'acqua, dai singoli gruppi di consegna, sia nella pressione che nella portata, e determina le relative sanzioni; la quarta, dal titolo “*manutenzione ed esercizio-contributi*”, individua i costi di gestione e stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati, in linea con il Piano di Classifica. In appendice al presente regolamento è riportata la descrizione di un impianto irriguo collettivo con l'indicazione dei termini tecnici più frequenti.

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

PARTE I

COMPENSORI IRRIGUI E CATASTO CONSORTILE

ART. 1

Compensori irrigui

Costituiscono compensori irrigui i terreni che ricadono nella perimetrazione dei Bacini o Macrobacini individuati nel vigente "PIANO DI CLASSIFICA", adottato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 74 del 14 ottobre 1999 ed approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con la deliberazione n° 909 del 28 giugno 2001 e che beneficiano dei relativi sistemi di irrigazione.

ART. 2

Catasto consortile

I terreni indicati all'articolo precedente sono iscritti nel Catasto consortile. Tali terreni, divisi per macrobacini, bacini e Comuni censuari sono inseriti nel registro delle utenze, dal quale risulta:

- 1) ditta catastale e relativo numero di contribuente;
- 2) comizio, settore o comparto;
- 3) foglio di mappa;
- 4) numero delle particelle di cui si compone il fondo con indicazione della estensione;
- 5) numero di matricola del contatore.

ART. 3

Registro delle utenze

Il registro delle utenze viene periodicamente aggiornato d'ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal catasto erariale, ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l'avvenuta variazione.

ART. 4

Rettifiche e variazioni catastali

Le richieste di rettifica e di variazioni catastali da parte degli interessati vanno tempestivamente presentate al Consorzio, brevi mano al protocollo consortile presso la sede di Latina, per lettera raccomandata a/r oppure con posta elettronica certificata (PEC), recante la firma, l'indicazione del domicilio, della residenza e delle generalità dell'istante nonché gli elementi su cui la richiesta si basa (lo strumento legale regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare di Latina che attesti la proprietà e/o la locazione/contratto di affitto/conduzione/uso a titolo gratuito del fondo).

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

ART. 5

Ampliamenti e completamenti delle reti

Qualora, in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e/o di ampliamento della rete irrigua, la superficie dei comprensori e delle zone servibili venga ampliata, il Consorzio provvede alla iscrizione dei nuovi terreni beneficiari sui documenti del Catasto consortile.

PARTE II

DISTRIBUZIONE IRRIGUA

ART. 6

Periodo di distribuzione

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, viene normalmente effettuata per l'intero anno solare; nei periodi in cui la domanda irrigua è ridotta, il Consorzio potrà adeguare l'esercizio irriguo in funzione della richiesta.

ART. 7

Fruitori del servizio

Possono usufruire del servizio irriguo, oltre ai proprietari, anche:

- a) i possessori iscritti nel Catasto consortile ai sensi delle normative vigenti;
- b) i possessori non iscritti nel Catasto consortile ai sensi delle normative vigenti che comprovino tale qualità con documento che l'Amministrazione consortile riterrà idoneo (atto che attesti la locazione/contratto di affitto/conduzione/uso a titolo gratuito del fondo regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare di Latina).

ART. 8

Sospensioni o riduzioni dell'esercizio

Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre il numero dei gruppi elettropompa o l'orario di esercizio giornaliero, il Consorzio stesso adotterà, nel corso della irrigazione, quei provvedimenti che riterrà più idonei senza che i consorziati abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.

Il Consorzio, quando causa di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione lo rendono necessario, può sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

ART. 9

Diritto all'uso del punto di consegna

L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti alla colonnina idrante.

A valle di detta apparecchiatura cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità.

Nella ipotesi in cui una colonnina idrante serva più utenze, anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui questa insiste dovrà consentire a favore degli utenti cointeressati il passaggio di tubazioni fisse interrato per la derivazione dell'acqua, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive. La nuova condotta sarà realizzata esclusivamente dal personale consortile e con oneri a carico del nuovo utente, vedi articolo 10.

ART. 10

Realizzazione di nuove opere irrigue e installazione di contatori

Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta ed a spesa dei contribuenti, di autorizzare l'installazione di nuove apparecchiature o la realizzazione di nuove diramazioni idriche, tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà.

Nel caso di realizzazione di nuove costruzioni, di divisione di proprietà, di strade private d'accesso alla proprietà od altro, o per mutata destinazione del terreno, si rendesse necessaria la costruzione di opere aggiuntive o modificative di quelle irrigue esistenti di competenza del Consorzio, questo, su domanda scritta dell'interessato, potrà provvedere, se tecnicamente possibile, all'esecuzione di dette opere. La spesa sostenuta dal Consorzio sarà a totale carico del proprietario che ne ha fatto richiesta. Le aree interessate dal passaggio delle eventuali nuove opere rimarranno assoggettate alle normative vigenti o previste negli specifici decreti prefettizi in materia di servitù di acquedotto emanati in conseguenza della realizzazione degli impianti stessi, nonché alle norme di cui all'articolo 133 del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904, n.368.

A spese dei contribuenti e a cura del personale consortile, su richiesta dei consorziati ovvero dove il Consorzio lo ritenesse necessario, è possibile installare il contatore (o il pezzo speciale con il contatore aziendale, per il mantenimento delle colonnine idranti in linea), dal quale verranno desunti i consumi di acqua irrigua per l'elaborazione dei ruoli di contribuenza. L'utente è responsabile di eventuali manomissioni del contatore ed è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente possibili disfunzioni. Tutti i proprietari saranno tenuti a pagare il corrispettivo equivalente ai consumi registrati dal contatore. In caso di malfunzionamento, tempestivamente comunicato all'Ente, o di rotture, e quindi di impossibilità di verificare i consumi effettuati, gli utenti interessati sono tenuti a versare un corrispettivo determinato in funzione delle superfici effettivamente irrigate e delle colture praticate, nell'anno e/o nel periodo di mancato funzionamento dello strumento di misura.

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

In caso di installazione, nell'ambito del settore, di più contatori aziendali, le colonnine idranti non dotate di contatore saranno chiuse e sigillate dal Consorzio.

I costi relativi alla riparazione e/o sostituzione dei contatori e/o delle schede di prelievo danneggiati, verranno addebitati agli utenti ai quali i contatori stessi fanno capo ed ai titolari delle schede.

ART. 11 Turni

Qualora all'interno di un settore o comizio di un impianto irriguo collettivo gli utenti non trovino accordo per i turni di esercizio, il Consorzio interverrà stabilendo i relativi turni in base alle esigenze di superficie e colturali.

Qualora tali turni non dovessero essere rispettati il Consorzio richiederà l'intervento della forza pubblica ai sensi degli artt.148 e 153 del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904, n.368.

ART. 12

Irrigazione di soccorso

Nell'ambito del comprensorio di Bonifica, nei terreni non serviti da impianti irrigui collettivi in pressione, è consentita la cosiddetta "*irrigazione di soccorso*" mediante prelievo di acqua con mezzi propri dalla rete scolante o dalle canalette in calcestruzzo, fatto salvo il rispetto del Regolamento approvato con R.D. n.368 dell'8 maggio 1904 e di tutte le normative vigenti in materia.

E' proibita l'irrigazione di soccorso nelle zone servite da impianti irrigui collettivi.

Per i terreni, per i quali non è possibile la pratica di irrigazione di soccorso per motivi di distanza eccessiva o di interclusione del fondo, si procederà all'esenzione del tributo relativo, a seguito di domanda presentata dal consorziato, dopo gli opportuni, positivi, accertamenti da parte dei competenti uffici consortili.

Per la pratica irrigua *di soccorso* il Consorzio non risponde di eventuali carenze idriche.

Sempre ai fini della fruizione corretta del servizio è fatto assoluto divieto a persone estranee al Consorzio di effettuare manovre sulle opere di regolazione e/o sulle apparecchiature utili alla regimentazione delle acque.

L'eventuale attingimento senza preventiva autorizzazione del Consorzio o danni provocati alle opere ed apparecchiature saranno sanzionati come previsto dal successivo articolo 20.

PARTE III

NORME DI UTENZA - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 13

Domande di esonero

Gli utenti degli impianti collettivi ove per cessazione, sospensione o cambio di attività, dimostrino di non usufruire del servizio di irrigazione, sono tenuti, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, a presentare domanda di esonero irriguo.

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

L'esonero è subordinato al riscontro positivo effettuato dal personale dell'Ente.

La mancata presentazione della domanda varrà quale conferma della fruizione del servizio irriguo.

Entro il 31 maggio può essere presentata, da parte dei singoli utenti, la rettifica delle superfici irrigabili.

ART. 14

Sospensione dell'erogazione dell'acqua ad uso irriguo

Al fine di perseguire un razionale e corretto utilizzo degli impianti di irrigazione consorziali si stabilisce che l'erogazione dell'acqua ad uso irriguo debba avvenire esclusivamente nei confronti di quei consorziati che non abbiano presentato domanda di esonero dal servizio di irrigazione secondo le modalità di cui all'art. 13.

Tutti coloro che non presentano domanda di esonero nei tempi stabiliti sono tenuti al pagamento al Consorzio, a mezzo ruolo, delle somme dovute per l'erogazione.

Per usufruire del servizio di irrigazione tutti gli utenti devono essere in regola col pagamento dei ruoli pregressi dell'esercizio irriguo a proprio carico (ovvero di essere in regola con il pagamento delle rate, oggetto di specifica autorizzazione alla rateizzazione disposta dal Consorzio).

Analogamente, qualora del servizio non usufruisca il proprietario del terreno, anche gli affittuari, comodatari o comunque titolari di diritto personale o reale di godimento sono tenuti al regolare pagamento dei ruoli pregressi.

Coloro che risultano morosi rispetto al pagamento dei ruoli irrigui relativi agli anni pregressi dovranno regolarizzare la propria posizione entro gg.30 dal ricevimento della nota con la quale il Consorzio informa della posizione debitoria, salvo dimostrare di avere nel frattempo adempiuto ai propri obblighi.

Nei confronti di coloro che risulteranno morosi alla decorrenza del termine di cui sopra il Consorzio disporrà la sospensione dell'erogazione dell'acqua ad uso irriguo con addebito delle relative spese.

Durante il periodo di sospensione dell'erogazione del servizio è fatto divieto tassativo di attingimento.

Qualora, successivamente ad un provvedimento di sospensione dell'erogazione del servizio, l'interessato dimostri al Consorzio l'avvenuto pagamento delle somme non versate attraverso la presentazione di idonee attestazioni, il Consorzio provvederà alla revoca della sospensione entro il termine di 48 ore.

ART. 15

Prelievi di acqua senza autorizzazione

E' assolutamente vietato prelevare acqua dai gruppi di consegna a coloro che non siano autorizzati a fruire del servizio irriguo.

Chiunque effettuerà prelievo di acqua senza la prescritta autorizzazione, sarà inserito nei ruoli di contribuenza irrigua e sarà soggetto al pagamento di un importo pari a tre volte il contributo irriguo dell'impianto collettivo di appartenenza determinato in funzione delle superfici effettivamente irrigate e delle colture praticate.

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

E' assolutamente vietata, salvo specifica autorizzazione del Consorzio, la cessione dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi, anche se appartenenti a consorziati proprietari di altri terreni ricadenti nel comprensorio irriguo.

Anche a coloro che faranno cessione dell'uso dell'acqua, *senza la prevista autorizzazione del Consorzio*, verrà applicata la sanzione di cui al 2° comma del presente articolo.

ART. 16

Mutata destinazione dei fondi

I proprietari di fondi non più agricoli per mutata destinazione, restano comunque assoggettati alla servitù di acquedotto.

Ai proprietari di terreni che hanno variato la destinazione è concesso l'uso dell'acqua, salvo che il fatto non costituisca pregiudizio per l'esercizio irriguo, ad un prezzo diverso da quello pagato dagli agricoltori e stabilito dal competente Organo Consortile.

Agli stessi è concesso inoltre, nel caso che non utilizzino l'acqua, l'esonero dal pagamento del contributo inerente le spese di esercizio, mentre rimangono a loro carico i costi di manutenzione.

ART. 17

Manomissioni o danni alle opere irrigue

Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni.

Gli utenti che provocano danni agli impianti consortili, sia all'interno dei terreni di loro proprietà che in altri tratti, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficio consortile o il personale sito sul posto per gli opportuni provvedimenti; sono a loro carico i relativi oneri di ripristino.

Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consortili.

ART. 18

Servitù di acquedotto

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate soltanto da servitù, è vietato qualunque fatto od opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, le banchine e loro accessioni nonché i manufatti ed ogni opera relativa. E' altresì vietata l'applicazione di apparecchiature e sistemi che alterino l'erogazione dei gruppi o punti di consegna sia nella portata che nella pressione. È inoltre vietato usare le linee consortili prelevando acque da canali o pozzi.

Ai fini della servitù valgono altresì i vincoli e le determinazioni delle zone di rispetto imposti dalla vigente normativa e dagli specifici atti di esproprio.

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

ART. 19

Accesso alla rete irrigua

Gli utenti devono consentire l'accesso alla rete irrigua anche con mezzi meccanici al personale del Consorzio per necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentori.

Nessun utente può ostacolare il personale consorziale nel disimpegno delle proprie mansioni.

In caso di resistenza all'accesso sui terreni assoggettati a servitù il Consorzio richiederà l'intervento della forza pubblica.

Eventuali danni a cose e persone appartenenti all'Ente consortile e/o a terzi derivanti da una ingiustificata resistenza verranno addebitati ai responsabili.

Eventuali inconvenienti possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio, che deciderà nel merito.

ART. 20

Sanzioni

In riferimento ai precedenti articoli da 13 a 19 si richiamano le disposizioni contenute nei decreti emanati nonché le norme di cui all'articolo 133 del Regolamento approvato con R.D. n.368 dell'8 maggio 1904 e le altre norme vigenti in materia.

La violazione delle norme stabilite dagli articoli precedenti, sarà oggetto delle sanzioni previste dalle attuali norme legislative e dal presente Regolamento. La sanzione sarà irrogata dall'Amministrazione dell'Ente previa contestazione all'utente mediante lettera raccomandata.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

L'entità delle sanzioni è stabilita con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

PARTE IV

MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CONTRIBUTI

ART. 21

Costi di gestione

I costi di gestione da porre a carico degli utenti dei sistemi irrigui consortili sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

- a.** costo del personale operaio;
- b.** materiali occorrenti per la gestione degli impianti;
- c.** spese generali di funzionamento dell'Ente, da computarsi nella misura stabilita dal Piano di Classifica;

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

d. costo del personale impiegatizio preposto direttamente, ma non in via esclusiva, alla gestione irrigua;

e. costo dell'energia elettrica non ammesso a contributo pubblico;

f. eventuali altri oneri aggiuntivi direttamente imputabili alle gestioni irrigue.

I ruoli di contribuenza vengono emessi secondo le prescrizioni del Piano di Classifica e di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

ART. 22

Riparto delle spese e addebito dei consumi

Il riparto delle spese tra i proprietari dei terreni effettivamente irrigati verrà effettuato in rapporto, ove possibile, ai consumi rilevati ovvero ai terreni irrigati. I consumi saranno addebitati a ciascun utente sulla base delle letture del contatore installato nel settore, ovvero del contatore aziendale installato sulla colonnina idrante, sempreché facciano capo ad un solo utente.

In caso di rottura del contatore di settore, ovvero del contatore aziendale, o in altre situazioni che comunque impediscano il rilevamento dei consumi valgono i criteri di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Nell'ipotesi in cui al contatore di settore facciano capo più utenti, il consumo risultante dalla lettura sarà ripartito tra gli stessi utenti come di seguito descritto:

a) secondo i consumi rilevati ai contatori aziendali installati dal Consorzio per ciascun utente su richiesta degli interessati;

b) in via subordinata, in caso di contatore di settore, sulla base delle percentuali di riparto del consumo complessivo rilevato.

c) in via ulteriormente subordinata, nel caso di malfunzionamento o rottura del contatore, sulla base delle superfici irrigate secondo i criteri di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Ogni intestatario del contatore comunica al Consorzio, entro il 15 ottobre di ciascun anno, la lettura dei consumi, specificando il numero di contribuenza della ditta e il numero di matricola del gruppo di consegna/contatore.

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

APPENDICE

IMPIANTO IRRIGUO COLLETTIVO

Descrizione e terminologia

Normalmente realizzato con finanziamento pubblico provvede alla distribuzione di acqua per irrigazione. E' costituito da un'**opera di presa** su un corso d'acqua, una **centrale di sollevamento** dove sono installate le pompe e tutte le attrezzature elettromeccaniche, un **torrino piezometrico** o una **vasca di compenso**. Il torrino ha la funzione di stabilire il massimo livello di pressione nell'impianto e consentire l'avvio e lo spegnimento in automatico delle pompe al variare del livello stesso; essendo il volume limitato, non svolge funzione di accumulo dell'acqua. La vasca di compenso svolge le stesse funzioni del torrino piezometrico con l'aggiunta delle funzioni di accumulo e di compensazione della portata delle pompe quando questa risulta inferiore a quella prelevata dagli utenti.

Dalla centrale di sollevamento parte una **condotta adduttrice principale** che copre tutto il comprensorio servito dall'impianto stesso.

Il comprensorio è suddiviso in porzioni di terreno, della superficie variabile dai 5 ai 30 ettari, normalmente denominati **Settori, Comparti o Comizi** che vengono serviti da una **condotta secondaria** che si dirama dalla condotta principale.

All'inizio della condotta secondaria vengono normalmente installati:

- a) una **saracinesca di intercettazione**, che serve per escludere, in caso di eventuali rotture di tubazioni, tutto il tratto di condotta;
- b) uno **sfiato**, che ha la funzione di consentire la fuoriuscita o il rientro dell'aria in occasione di riempimenti o svuotamenti delle condotte stesse;
- c) un **contatore**, che misura i metri cubi di acqua erogata;
- d) un **limitatore di portata**, che limita la portata erogata al valore stabilito in progetto.

Dalla condotta secondaria, a valle delle suddette apparecchiature, si dirama una serie di condotte, denominate **terziarie**, di diametro decrescente, che arrivano a servire ogni singola proprietà. Sulle condotte secondarie e terziarie è installata la **colonnina idrante**, costituita da un pezzo speciale a **T** in acciaio, flangiato nell'estremità che fuoriesce dal terreno dove viene installata la **saracinesca idrante**, alla quale l'utente si collega con le proprie ali mobili aziendali per prelevare l'acqua.